

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI LUNGA DURATA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE, CD. POWER PURCHASE AGREEMENT**

CIG B81CF483C7

QUESITI n. 7

D20) In riferimento all'art. 2 del CSA e più specificatamente alla descrizione del PUN INDEX, si chiede conferma che nel momento in cui la normativa prevedesse il superamento di tale indice il contratto sarà adeguato all'indice sostituito e previsto dalla normativa pro tempore vigente. Ad oggi tale indice si configura con il 'PUN Index GME' che introduce un meccanismo transitorio di perequazione a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del Prezzo Unico Nazionale.

R20) Si conferma che l'indice sarà adeguato a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

D21) In riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 3 del CSA si chiede conferma che tale previsione è riferita a nuovi punti di fornitura che l'amministrazione potrà chiedere di attivare in corso di contatto, la cui somma delle singole potenze disponibili non può eccedere il valore di 2 MW.

Ad esempio, l'amministrazione potrà chiedere 10 punti di fornitura con potenza disponibile pari a 200 kW per ciascun punto di fornitura, oppure 4 punti di fornitura con potenza disponibile pari a 500 kW ciascuno oppure 100 punti di fornitura con potenza disponibile pari a 20 kW ciascuno e così via. Si chiede altresì conferma che tale previsione non ha nulla a che vedere con le previsioni della banda di 2 MW del PPA sotteso alla fornitura e descritto nella documentazione di gara.

R21) Si conferma che la previsione si riferisce ai soli punti di fornitura per i quali sarà richiesta l'attivazione. Il limite dei 2MW si riferisce alla somma delle potenze disponibili, come ben esemplificato nella domanda. Il valore riportato di ore di utilizzo è utile agli offerenti al fine di effettuare dei calcoli di stima dell'energia prelevata ai POD. Si conferma altresì che non vi è alcuna relazione tra il limite dei 2MW sopra citato e il valore della quota baseload di 2MW previsto dal contratto.

D22) In riferimento all'art. 4 del CSA e specificatamente all'inciso "Il termine Opzione Verde rappresenta il corrispettivo applicato per l'Opzione Verde nella convenzione CONSIP – Lotto di Milano di più recente aggiudicazione", si chiede di chiarire se tale corrispettivo è da considerarsi quello della convenzione attualmente in vigore e che dovrà restare valido ed invariato per tutta la durata

contrattuale oppure dovrà aggiornarsi al momento della pubblicazione di ulteriori convenzioni Consip successive a quella in vigore alla data di presentazione dell'offerta economica.

R22) Il corrispettivo applicato per l'Opzione Verde è trattato all'art. 9 del Capitolato Tecnico. Si invita a prestare attenzione al fatto che tale documento ha subito una rettifica successivamente alla fase di pubblicazione, ed è quindi disponibile una versione del documento aggiornata.

A parte questo, l'art.9 specifica che "Il termine Opzione Verde rappresenta il corrispettivo applicato per l'Opzione Verde nella convenzione CONSIP comprendente Milano di più recente aggiudicazione alla data di predisposizione e invio della fattura di fornitura dell'energia elettrica, come riportata nelle fatture ricevute dall'Amministrazione." Questo significa che il corrispettivo applicato dovrà riferirsi alla convenzione CONSIP-Lotto Milano più recente al momento dell'emissione della fattura. Ne consegue che tale valore verrà aggiornato alla pubblicazione delle ulteriori convenzioni CONSIP, successivamente a quella attualmente in vigore."

D23) Con riferimento all'art. 9 del capitolato, si chiede conferma che la frase "...il prezzo applicato sul volume residuale durante il periodo di somministrazione non potrà mai essere superiore al prezzo Pf ridotto dello spread monorario..." trattasi di refuso e che la frase corretta sia "...il prezzo applicato sul volume residuale durante il periodo di somministrazione non potrà mai essere superiore al prezzo Pf aumentato dello spread monorario...".

Parimenti le frasi "Il prezzo Pf ridotto dello sconto offerto dall'operatore in sede di gara (ψ operatore)" e "Il prezzo Pf ridotto dello spread monorario aggiudicato su CONSIP per il Lotto di Milano per il prodotto a prezzo variabile con durata 12 mesi" siano da considerarsi dei refusi e che le frasi corrette siano "Il prezzo Pf aumentato dello spread offerto dall'operatore in sede di gara " e "Il prezzo Pf aumentato dello spread monorario aggiudicato su CONSIP per il Lotto di Milano per il prodotto a prezzo variabile con durata 12 mesi".

R23) Si conferma che le frasi sopra riportate sono dei refusi. Si invita a prestare attenzione al fatto che il Capitolato Tecnico ha subito una rettifica successivamente alla fase di pubblicazione, ed è quindi disponibile una versione del documento aggiornata. Nella versione aggiornata, il paragrafo citato è stato modificato come segue:

"[...] In ogni caso, la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il Profilo Residuale in ciascun anno dell'intero Periodo di Somministrazione non potrà mai essere superiore alla spesa che l'Amministrazione avrebbe sostenuto per lo stesso volume di energia applicando al prezzo Pf lo spread monorario aggiudicato per il prodotto a prezzo variabile con durata contrattuale di 12 mesi nella convenzione CONSIP per il Lotto di Milano di più recente aggiudicazione alla data di predisposizione e invio delle fatture di fornitura. Di conseguenza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi di ogni anno successivo all'anno di competenza, la Società calcolerà e darà evidenza all'Amministrazione dei due seguenti valori:

a) la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il Profilo Residuale nell'intero anno di competenza, calcolata applicando al volume annuo di energia associato al Profilo Residuale il prezzo P f incrementato dello spread offerto dalla Società in sede di gara (ψ operatore);

b) la spesa che l'Amministrazione avrebbe sostenuto per il Profilo Residuale nell'intero anno di competenza facendo riferimento a CONSIP, calcolata applicando al volume annuo di energia associato al Profilo Residuale il prezzo P_f incrementato dello spread monorario aggiudicato per il prodotto a prezzo variabile con durata contrattuale di 12 mesi nella convenzione CONSIP per il Lotto di Milano di più recente aggiudicazione (ψ CONSIP).

L'Amministrazione ha il diritto di verificare che i valori calcolati e presentati dalla Società siano corretti. Qualora la differenza tra il valore di spesa calcolato in a) e quello calcolato in b) fosse positiva, la Società riconoscerà un credito all'Amministrazione pari alla differenza tra a) e b), e provvederà a restituire il credito vantato dall'Amministrazione nel primo ciclo di fatturazione utile a titolo di conguaglio. Il prezzo della GO è incluso nel P_f ."

Inoltre, si invita a prendere visione del vademecum ovvero a visionare la registrazione del webinar tecnico al fine di accedere ad un esempio di calcolo del confronto sopra esposto.

D24) Con riferimento all'art. 9 del capitolato, si chiede conferma che la formula riportata " $\delta'ff=PUN\ Index + Opzione\ Verde$ " sia un refuso e che la formula corretta sia invece: " $\delta'ff=PUN\ Index + Spread\ offerto\ dall'offerente + Opzione\ Verde$ "

R24) L'art. 9 riporta il calcolo del prezzo P_f , affermando che "[il] Prezzo variabile $P\ VAR$ per il Profilo Residuale, pari alla differenza tra il Profilo di Prelievo e il Profilo Baseload, calcolato come la somma tra lo spread offerto dalla Società (ψ operatore) in sede di gara e il prezzo P_f definito come segue: $P_f=PUNindex + Opzione\ Verde$.

Applicando a P_f lo spread operatore, come indicato nel testo, si ottiene la formula riportata come corretta nella domanda.

D25) Indicazione impianti: con riferimento all'art. 6.3 e 21 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma del fatto che in fase di gara l'indicazione nominativa degli impianti sia effettuata solo in base all'art. 6.3 lettera d) fermo restando che per gli impianti nuovi sottostanti il profilo Base Load ci sia la possibilità di modificarli a seguito dell'aggiudicazione, come previsto all'art 21.

Si chiede inoltre conferma che sarà necessario indicare solo gli impianti (all'art. 21 le lettere a e b prevedono indicazioni diverse)

R25) Si conferma che gli impianti indicati all'articolo 6.3 lettera d) nulla hanno a che fare con i cosiddetti impianti addizionali richiesti contrattualmente. Questi ultimi sono infatti regolati secondo quanto previsto dallo schema di contratto e dal capitolato tecnico. Le lettere a) e b) all'art.21 costituiscono dei refusi provenienti dalla versione originale del disciplinare reso disponibile nel kit CONSIP e verranno quindi eliminati.

D26) POD: considerato che gran parte dei POD terminano il precedente contratto in date diverse nel corso del primo semestre 2026, non è chiaro come regolare la consegna del Profilo Baseload per questi mesi. Si richiede conferma del fatto che l'attivazione del profilo Base Load avvenga a partire dalla disponibilità di POD per almeno l'80% del volume stimato totale.

R26) Si conferma che in sede di stipula del contratto verrà stabilita un'opportuna forma di inizio fornitura del Profilo Baseload. L'ipotesi di iniziare la fornitura del Profilo Baseload quando si sia attivata almeno una percentuale minima di POD risulta accettabile, ma andrà comunque meglio definita alla stipula del contratto.

D27) Gestione dell'energia associabile al volume Base Load non ritirata: con riferimento all'art. 9 del CSA, si chiede se sia corretto il riferimento, nel conguaglio, al prezzo zonale MGP Nord anziché al PUN, considerato che il prezzo di riferimento di fatturazione dal venditore al cliente finale è il PUN e che gli impianti possono essere localizzati in zone di mercato diverse. Quanto sopra fermo restando eventuale modifica a seguito di disposizioni regolatorie.

R27) Si invita a prestare attenzione al fatto che il Capitolato Tecnico ha subito una rettifica successivamente alla fase di pubblicazione, ed è quindi disponibile una versione del documento aggiornata. Rispetto a quanto richiesto, si conferma che il prezzo di riferimento è il prezzo MGP zona nord. Si considera infatti che i POD a cui l'energia deve essere consegnata siano siti in zona nord. L'alternativa alla consegna, per l'amministrazione, è quindi una vendita dell'energia in zona nord. Non rileva quindi la posizione dell'impianto né l'effettiva zona di vendita dell'energia per l'operatore, in caso di applicazione della clausola.

D28) Profilo produzione Impianti: con riferimento all'art. 21 del Disciplinare di Gara: si ritiene che sia un refuso l'indicazione del profilo di produzione degli Impianti, considerato che è previsto che siano indicati i soli nomi degli Impianti nuovi e che la consegna è in ogni caso prevista su un profilo baseload take or pay.

R28) Si conferma che il passaggio citato all'art.21 è un refuso e verrà eliminato.

D29) Definizione PUNIndex: art. 2 e art. 9 del Capitolato Tecnico: la formula prevede che la parte PUN Index del corrispettivo possa essere differenziata sulla base del periodo temporale di consumo (monorario, per fasce o orario). Si chiede conferma se anche nella definizione di cui all'art. 2 si applichi tale criterio e non la media aritmetica.

R29) Si conferma che la differenziazione si applica anche alla definizione di cui all'art.2.

D30) BSP-BRP: all'art. 2 dello Schema di Contratto viene indicato il "diritto dell'Amministrazione di potersi avvalere, nel corso del Periodo di Somministrazione e con riferimento ai propri Punti di Prelievo, sia di un BRP diverso dalla Società per i contratti relativi all'energia immessa attraverso i Punti di Prelievo sia di un BSP diverso dalla Società con riferimento ai Punti di Prelievo.": si evidenzia che tale previsione può rendere complessa e onerosa l'esecuzione del contratto, generando potenziali oneri di sbilanciamento non previsti.

R30) La possibilità da parte dell'Amministrazione di esercitare il diritto previsto non implica l'esercizio del diritto stesso. Sarà cura dell'Amministrazione gestire l'eventuale esercizio di tale diritto nella maniera migliore rispetto al contratto di fornitura e agli oneri del fornitore.

D31) COD Impianti: con riferimento all'art. 5 dello Schema di Contratto, si chiede conferma che ai fini dell'attestazione dell'entrata in esercizio degli impianti sia sufficiente l'attestato di TERNA e la consegna delle GO contrattuali, in linea con le prassi di mercato. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di chiedere in qualunque momento l'ulteriore documentazione a supporto.

R31) Si conferma quanto indicato nella domanda, restando ferma la possibilità di chiedere documentazione integrativa.

D32) Con riferimento all'art. 15.3.2 del Disciplinare, si chiede conferma dell'esempio seguente: nel caso di partecipazione alla gara solamente di due concorrenti (A e B), qualora il concorrente A presenti uno spread di 1,00 €/MWh e il concorrente B presenti uno spread di 0,99 €/MWh, al concorrente A vengono assegnati 15 punti e al concorrente B vengono assegnati 0 punti.

R32) Si conferma che quanto previsto nell'esempio riportato in domanda è corretto. Per ulteriori esempi rispetto ad aspetti trattati nei documenti di gara, si invita a consultare il vademecum ovvero a visionare la registrazione del webinar tecnico.

D33) Con riferimento all'art. 15.1.1 punto 5) "Indicizzazione temporale del prezzo variabile applicato al volume residuale", si chiede di chiarire quale punteggio verrà assegnato nel caso "ibrido" di applicazione del PUN orario, per i misuratori dotati di rilevamento delle curve orarie e che verranno trasmesse dal distributore locale alla società di vendita, e del PUN per fasce o monorario, per i misuratori non idonei al rilevamento delle curve orarie e per cui il distributore locale trasmette alla società di vendita i dati di misura per fasce o monorari.

R33) Il Capitolato Tecnico all'art. 9, comma 6 recita: "Qualora per un Punto di Prelievo non sia disponibile, dal corrispondente Gruppo di Misura, la misura del prelievo di energia su base oraria, il profilo orario sarà ricostruito applicando al volume di energia, misurato su un periodo multi-orario dal Gruppo di Misura per il Punto di Prelievo in questione, il profilo orario di un Punto di Prelievo alternativo, debitamente selezionato e opportunamente normalizzato." Il profilo orario alternativo utilizzato per la ricostruzione in oggetto verrà selezionato con modalità e tempistiche da concordare con il fornitore.

Si invita a prestare attenzione al fatto che il Capitolato Tecnico ha subito una rettifica successivamente alla fase di pubblicazione, ed è quindi disponibile una versione del documento aggiornata.

D34) In riferimento all'art. 15.1.3 CRITERI DISCREZIONALI 6) "Iniziative di comunicazione e pubblicizzazione" del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire meglio, se necessario anche con degli esempi, cosa si intende per:

- azioni di promozione nella fase di stipula del contratto;
- azioni di promozione nella fase esecutiva del contratto.

R34) Sono da intendersi come azioni di promozione, sia nella fase di stipula che nella fase esecutiva del contratto, quelle azioni poste in essere al fine di comunicare e pubblicizzare la stipula e quindi la gestione del contratto in essere. Tali azioni possono consistere nell'inserimento di tale notizia, secondo quanto concordato con l'Amministrazione, in eventi, workshop, interviste, comunicati stampa, siti web, blog, email e tanto altro.

D35) Nell'applicazione del meccanismo di conguaglio sull'eventuale energia non ritirata rispetto al Profilo Baseload, si deve considerare il prezzo zonale dell'Area di Mercato in cui si trovano gli impianti inseriti nell'offerta (come da ARTICOLO 9 dell' All. D_capitolato tecnico_CIG B81CF483C7.doc), oppure ci si deve riferire al documento PDF "All._D_capitolato_tecnico_CIG_B81CF483C7 Rettifica.pdf" in cui si riporta che il conguaglio sarà effettuato rispetto al prezzo registrato sul mercato del giorno prima per la zona di mercato NORD, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione?

R35) Il riferimento è il documento di Capitolato Tecnico rettificato, che è la versione corretta. Rispetto a quanto richiesto, si conferma che il prezzo di riferimento è il prezzo MGP zona nord. Si considera infatti che i POD a cui l'energia deve essere consegnata siano siti in zona nord. L'alternativa alla consegna, per l'amministrazione, è quindi una vendita dell'energia in zona nord. Non rileva quindi la posizione dell'impianto né l'effettiva zona di vendita dell'energia per l'operatore, in caso di applicazione della clausola. Si ricorda che l'operatore può rinunciare al conguaglio in sede di offerta.

D36) Con riferimento al disciplinare di Gara "Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – punto d)" Chiediamo gentilmente di chiarirci se il requisito indicato si riferisca alla disponibilità generica di almeno 2 MW di impianti rinnovabili, oppure se riguardi specificamente gli impianti addizionali da destinare alla Quota Baseload.

R36) Il requisito non riguarda gli Impianti Addizionali, bensì è generico. Non vi è alcun rapporto tra quanto richiesto nel requisito e quanto previsto per gli Impianti Addizionali dal contratto.

D37) Con riferimento al disciplinare di Gara "Art. 21 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto – punto a)":

Punto a) In caso di realizzazione di nuovi impianti addizionali destinati alla Quota Baseload, la cui finalizzazione è prevista entro il primo semestre 2026, la documentazione richiesta non sarebbe

disponibile al momento della stipula. In tali casi è prevista una proroga alla consegna della documentazione?

R37) L'art.21 del Disciplinare citato nella domanda è un refuso. Verrà corretto attraverso una rettifica. I punti a) e b) in particolare verranno eliminati.

D38) Con riferimento al disciplinare di Gara “Art. 21 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto – punto b)”: Punto b) Non riusciamo a trovare l'allegato relativo al Tool di Gestione – Foglio2_Offerente. Avremmo bisogno di chiarire se/in che modo il coefficiente del profilo mensile incide sul volume baseload consegnato e garantito al cliente nella Quota PPA.

Dalla nostra interpretazione, il legame tra profilo baseload e asset rinnovabili è limitato alla sola consegna su base annuale delle GO. Ci potreste fornire l'allegato mancante e confermare la nostra interpretazione?

R38) L'art.21 del Disciplinare citato nella domanda è un refuso. Verrà corretto attraverso una rettifica. I punti a) e b) in particolare verranno eliminati.

D39) Cosa si prevede in caso di ritardo nella realizzazione dei nuovi impianti rispetto alle date indicate in sede di gara?

R39) L'addizionalità è comprovata, come descritto nei documenti di gara, dalla presentazione di GO idonee. Qualora le GO presentate non fossero congrue e sufficienti al rispetto di quanto offerto in sede di gara e previsto dal contratto, verranno applicate le penali previste dallo Schema di Contratto agli art. 15 e 16.

D40) Se la somma dei profili in prelievo dell'Amministrazione risulta essere, in una determinata ora, inferiore a 2MW è previsto un conguaglio sulle quantità non prelevate, sulla differenza tra il prezzo fisso del PPA e il prezzo della zona mercato NORD nell'ora considerata. Potrebbe essere preso in considerazione un conguaglio con i prezzi del PUN Nazionale?

R40) Si conferma che il prezzo di riferimento è il prezzo MGP zona nord. Si considera infatti che i POD a cui l'energia deve essere consegnata siano siti in zona nord. L'alternativa alla consegna, per l'amministrazione, è quindi una vendita dell'energia in zona nord. Non rileva quindi la posizione dell'impianto né l'effettiva zona di vendita dell'energia per l'operatore, in caso di applicazione della clausola. Non rileva altresì il PUN, poiché l'operazione condotta in caso di mancata consegna ai POD dell'Amministrazione è un'operazione di vendita, non di acquisto. Si ricorda che l'operatore può rinunciare al conguaglio in sede di offerta.

D41) In luogo dell'Opzione Verde riferita alla convenzione CONSIP (Lotto di Milano di più recente aggiudicazione), è accettabile una quotazione da operatore valida per gli otto anni di durata del contratto?

R41) No, non è accettabile secondo quanto stabilito dai documenti di gara.

D42) Disciplinare di Gara, Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – punto d): Si chiede di chiarire se il requisito relativo alla disponibilità di almeno 2 MW di impianti rinnovabili si riferisca a una disponibilità generica da parte della Società, oppure se debba riguardare esclusivamente gli Impianti Addizionali che verranno effettivamente candidati per la Quota Baseload.

R42) Il requisito non riguarda gli Impianti Addizionali, bensì è generico. Non vi è alcun rapporto tra quanto richiesto nel requisito e quanto previsto per gli Impianti Addizionali dal contratto.

D43) Disciplinare di Gara, Art. 21 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto – punto a): Per gli impianti addizionali associati alla Quota Baseload, al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a presentare una serie di documenti, tra cui la dimostrazione dell'avvenuto completamento di eventuali lavori richiesti dal distributore o dal gestore della rete di trasmissione. Si segnala tuttavia che, qualora la stipula del contratto avvenga a dicembre 2025, è plausibile che, per gli impianti addizionali con COD entro l'01/01/2028, tale documentazione non sia ancora disponibile. Si chiede pertanto conferma della possibilità di integrare tale documentazione in un momento successivo.

R43) L'art.21 del Disciplinare citato nella domanda è un refuso. Verrà corretto attraverso una rettifica. I punti a) e b) in particolare verranno eliminati.

D44) Disciplinare di Gara, Art. 21 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto – punto b): si segnala l'assenza dell'allegato denominato "FOGLIO 2_Offrente" del "Tool Gestione". Si chiede, inoltre, conferma che il legame tra la Quota Baseload e gli Impianti Addizionali sia limitato alla consegna su base annuale delle GO.

R44) L'art.21 del Disciplinare citato nella domanda è un refuso. Verrà corretto attraverso una rettifica. I punti a) e b) in particolare verranno eliminati. Si conferma inoltre che la comprova dell'addizionalità è legata alla consegna delle GO come previsto dai documenti di gara.

D45) In merito alla consegna delle Garanzie di Origine da Impianti Addizionali, si chiede conferma della possibilità, per la Società, di sostituire durante il Periodo di Somministrazione gli Impianti Addizionali inizialmente candidati con altri Impianti Addizionali nella sua disponibilità, a condizione che i) siano ubicati in Italia ii) abbiano una COD compresa tra il 01/09/2025 e il 01/01/2028.

R45) Si conferma la possibilità di presentare delle GO riferite ad Impianti Addizionali diversi nel corso del contratto, come ben spiegato nello Schema di Contratto, art. 5 e 9. Resta inteso che le GO debbano rispettare tutti i requisiti richiesti dal contratto.

D46) Con riferimento all'art. 9 del Capitolato, si chiede di specificare quali siano i commi 2.1 e 2.2 ivi citati.

R46) Trattasi di refusi. Si invita a prestare attenzione al fatto che il Capitolato Tecnico ha subito una rettifica successivamente alla fase di pubblicazione, ed è quindi disponibile una versione del documento aggiornata.

D47) Nel documento Vademecum PPA POLIMI alla pagina 8 è indicato "una parte delle garanzie di origine (...) pari ad almeno il 20% (...) deve provenire da impianti siti in Italia e messi in esercizio dopo l'1 settembre 2025 (addizionali)" mentre nello Schema di Contratto alla definizione "Impianti Addizionali" viene riportato "significa gli impianti da fonte rinnovabile (...) che abbiano raggiunto la COD successivamente alla Data di Stipula": vi chiediamo di meglio chiarire quale sia la data dopo la quale un impianto viene considerato addizionale.

R47) Da quanto ci risulta, la definizione riportata nello Schema di Contratto è la seguente: "Impianti Addizionali" significa gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, siti in Italia, nella disponibilità della Società e che abbiano raggiunto la COD successivamente all'1 settembre 2025." Si invita a verificare che il documento consultato per lo Schema di Contratto sia quello corretto.